

Forlì, 26/09/2024

**Oggetto: Info 04-24 Il regolamento della patente a crediti**

Gentili Clienti,

**Dal 01 ottobre 2024**, entra in vigore il **nuovo Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti** ("patente a crediti") **che operano nei cantieri temporanei o mobili.**

È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221** il **decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132** con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; e successiva **Circolare n. 4 del 23 settembre 2024** dell'Ispettorato Nazionale del lavoro che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Vi riportiamo i punti principali.

➤ **SOGGETTI INTERESSATI AL RILASCIO DELLA PATENTE**

- **tutte le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e tutti i lavoratori autonomi** (comprese imprese individuali senza lavoratori), **che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).
- Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia (il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine).  
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
- Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea (il suo rilascio può avvenire sulla base di un **documento equivalente** riconosciuto secondo la legge italiana).  
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

➤ **SOGGETTI ESCLUSI AL RILASCIO DELLA PATENTE**

- Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
- Coloro che, effettuano mere forniture o prestazioni di natura "intellettuale" (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

➤ **MODALITA' E TEMPISTICHE**

La patente è rilasciata in formato digitale, accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può avere un incremento fino a massimo 100 complessivi, decurtabili in caso di violazioni. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Si può operare nei cantieri solo con la dotazione pari o superiore a 15 crediti. **La patente con punteggio inferiore a 15 crediti NON CONSENTE alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri. (\*)**

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). **Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato**, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, **utilizzando il [modello allegato](#)**, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **[dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)**.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data**.

**A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale**

#### ➤ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP/RSPP DL).

#### ➤ REVOCA DELLA PATENTE

**La patente a crediti è revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente;

Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Per approfondimenti vi invitiamo a leggere:

[D.L. n 19 del 02/03/2024](#)

[legge 29 aprile 2024, n. 56](#)

[D.M 18 settembre 2024, n. 132](#)

[Circolare INL 4 del 23/09/2024](#)

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.

Cordiali Saluti,

Relyon srl Società Unipersonale

(\*) Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.